SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

374ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Votazione e approvazione:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » **(1397)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura d'urgenza*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 19179
BERTHET 19187
BISORI 19193
DEL NERO, *relatore* 19175
GARAVELLI 19183
ILLUMINATI 19179
MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 19176
MURMURA 19190
NENCIONI 19194
PALUMBO 19188
PREZIOSI 19176
RIGHETTI 19185
VOLGGER 19192

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (1397) (*Procedura d'urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

D E L N E R O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O , *relatore.* Molto brevemente, mi rimetto alla relazione scritta, che è stata depositata agli atti, per la celerità del dibattito.

Voglio soltanto osservare che il disegno di legge è frutto, oltre che dell'iniziativa del Governo, di un'amplissima discussione, che si è tenuta alla Camera dei deputati, alla quale hanno concorso tutti i Gruppi politici, i quali hanno collaborato alla redazione del testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Aggiungo che nella Commissione interni del Senato sono stati approfonditi diversi aspetti di questo disegno di legge: sia quelli che lasciavano qualche perplessità sui rapporti con le Regioni a Statuto speciale, e particolarmente per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige e la Val d'Aosta, sia altri relativi a certe riserve di competenze da parte dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, competenze che, pur ordinate e dirette dalla responsabile primaria attività del Ministero dell'interno, dovevano essere opportunamente salvaguardate. Si è convenuto, come è stato chiaramente detto nella relazione, che con un ordine del giorno venisse impegnato il Governo ad accogliere in sede regolamentare, per quanto è possibile, certe norme di carattere estensivo dell'interpretazione della legge per quanto concerneva la difesa dei poteri della Regione e delle autonomie locali e si invitasse il Governo ad esaminare in sede di regolamento la possibilità di coordinare le varie esigenze espresse dai Ministeri predetti.

Nel rimettere al voto dell'Assemblea, con il parere favorevole della Commissione, il disegno di legge, ricordo l'urgenza che il provvedimento ha e che è stata da tutti riconosciuta, sia per rendere operanti le disposizioni in esso contenute, particolarmente per ciò che riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, che da questo disegno di legge vede ristrutturata la propria posizione, garantita la propria autonomia ed ottiene un aumento di posti nella pianta organica e dei miglioramenti economici; sia perchè l'accertata disponibilità del Governo a risolve-

re con norme legislative o regolamentari i problemi affiorati nel corso del dibattito dà la tranquillità anche per qualche aspetto che possa essere rimasto, per qualcuno dei componenti della Commissione, non perfettamente tranquillo o pacifico; sia infine perchè è assolutamente necessario che il Paese possa disporre di un valido strumento di protezione civile. Il disegno di legge in esame invero, anche se perfettibile come ogni cosa umana, istituisce un servizio di protezione civile ben inquadrato, organicamente strutturato, rispettoso delle autonomie locali, decentrato nelle fasi dello studio, della programmazione e della concreta attuazione, ma ispirato ad un necessario concetto di unità di indirizzo nei momenti delle calamità e di coordinamento efficace di tutte le forze che lo potranno rendere veramente uno strumento utile ogni volta che il Paese ne avesse bisogno.

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono d'accordo con il relatore. Il Governo ha raccolto già in Commissione quei suggerimenti e quelle istanze che sono venuti da altri settori della Pubblica amministrazione per quanto riguarda le loro specifiche competenze. La soluzione, di concerto con la Presidenza della Commissione interni del Senato, è stata trovata e mi pare che si possa essere più che tranquilli per quanto riguarda la sua efficacia.

In sede di stesura delle norme regolamentari, quelle competenze specifiche proprie del Ministero della sanità e del Ministero dei lavori pubblici non potranno assolutamente essere pretermesse, anzi non potranno che trovare la massima comprensione e la migliore disposizione da parte del Ministro che ha poi la responsabilità piena e primaria della protezione civile per quanto riguarda la determinazione delle competenze, e soprattutto il loro coordinamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

PREZIOSI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, molto brevi saranno le mie osservazioni sul disegno di legge che noi discutiamo. Non possiamo non confermare però in Aula quanto abbiamo affermato in sede di Commissione: la legge non può considerarsi efficiente nella parte relativa alla protezione civile prima di tutto per una carenza incolmabile che esiste in essa, in quanto non affronta, come dovrebbe, l'aspetto della prevenzione, che della protezione forma l'indispensabile presupposto, forse perchè non fa che ripetere il contenuto dei disegni di legge presentati nelle passate legislature alla Camera ed al Senato.

In sede di Commissione vi è stato un dibattito indubbiamente laborioso, come ha affermato anche il valoroso collega relatore, ma non possiamo nascondere la nostra delusione sotto molti aspetti, anche se l'onorevole Mariani prima e lo stesso Ministro onorevole Restivo, intervenuto successivamente, hanno mostrato di comprendere le ragioni poste innanzi dall'opposizione di sinistra, certe nostre proposte dirette in realtà a rendere più concreti gli effetti della legge che non ha tenuto presente il ruolo che le Regioni debbono assolvere nello specifico settore della protezione civile.

Si è posto in effetti un limite insuperabile con certe decisioni immodificabili e si è dimostrato apertamente, qualunque cosa si affermi in contrario per salvare le apparenze, di non avere fiducia nelle capacità della Regione per la funzione nuova che essa ha nel Paese. Come si può pensare di non considerare questa nuova realtà e di non inserirla effettivamente in un settore così importante, quale quello della protezione civile in tutte le sue fasi, quella della prevenzione, quella di un intervento immediato in casi di calamità o catastrofi e successivamente?

In verità non si possono affidare alla Regione nel settore specifico soltanto delle fun-

zioni burocratiche e non, come dovrebbe essere, delle funzioni di potere e di decisione. Quale valore possono avere certi riconoscimenti di pura forma, quasi per il timore di concederle un potere effettivo che si vuole riservato esclusivamente al Governo e per esso al Ministro dell'interno, sia nella fase cosiddetta di prevenzione e poi, soprattutto, nella fase esecutiva e di intervento?

Al contrario le esperienze pratiche di questi ultimi anni, alla luce di certe terribili calamità succedutesi nel nostro Paese (vedi Firenze, prima, Genova, dopo), ci hanno dimostrato che gli enti locali, e quindi a maggior ragione la Regione, hanno vive capacità di intervento, in special modo surrogandosi a certe carenze ed insufficienze di intervento del potere centrale.

Si è creduto di dare una parvenza di responsabilità alla Regione, creando, con l'articolo 7 della legge che discutiamo, in ogni capoluogo di Regione il Comitato regionale per la protezione civile. Ma quali in realtà sono i suoi compiti di studio e di programmazione, di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base di indicazioni e proposte formulate dalla Regione stessa?

Il grave è che dalla programmazione, in cui sono inseriti i cosiddetti comitati regionali, non deriva alcun effettivo potere al momento dell'intervento, perchè il potere effettivo è assunto dal Ministro dell'interno e dal prefetto. Si sarebbe potuta prevedere nella legge almeno una specie di delega da parte del Governo al Presidente della Regione, una funzione delegatagli dal Governo, e ciò in riferimento all'articolo 5. Invece anche qui si mortifica la Regione quando si prevede la nomina di un commissario che può anche essere scelto fra i membri del Governo e del Parlamento, fra esperti o tecnici estranei alla Pubblica amministrazione ed infine anche fra gli amministratori regionali o di enti locali.

Vedete, onorevoli colleghi, con questa legge, così come è concepita e strutturata, sembra che il Governo assuma nei confronti della Regione un atteggiamento di prevenzione, di diffidenza, temendo chissà che cosa. Al contrario, affidare il coordinamento degli interventi alla Regione significava non soltanto dare ad essa compiti di grande rilievo ed importanza che la stessa avrebbe indubbiamente saputo portare a buon fine e con ottimi risultati, ma renderla veramente espressiva di una nuova struttura dello Stato.

All'inizio della mia dichiarazione di voto per questa prima parte del presente disegno di legge sulla protezione civile, ho ripetuto ciò che avevo affermato in Commissione e che cioè il difetto gravissimo, con le sue evidenti lacune, del disegno di legge stesso lo si ritrova nel fatto che esso non parla di quella prevenzione che è il presupposto indispensabile della protezione civile. Non ci possiamo nascondere che molte volte le calamità naturali discendono soprattutto da certa imprevidenza dei pubblici poteri, e ne abbiamo avuto purtroppo prove ripetute. Attuare una seria azione di difesa del suolo è indispensabile se si vuole creare un'effettiva protezione civile del nostro Paese. Non è la prima volta che, all'indomani di immani sciagure, ci sono stati severi atti di accusa contro l'imprevidenza, per non dire altro, dello Stato, del potere in atto, che nulla aveva provveduto di quanto fosse indispensabile per prevenire.

Vi è un'Italia che spesso frana e scivola sotto le intemperie eccezionali; e cosa si fa per la difesa del suolo? In alcuni interventi alla Camera dei deputati, dove il dibattito è stato più acceso su questo disegno di legge, si sono affermate delle cose gravi al riguardo. Per la difesa del suolo, onorevole Sottosegretario, abbiamo insabbiato lo schema che l'onorevole Mancini, allora Ministro dei lavori pubblici, predispose nel 1967, che prevedeva una spesa di mille miliardi in dieci anni. Il Governo ha insabbiato anche il secondo piano organico dell'ex ministro Mancini, che prevedeva di spendere gli stessi mille miliardi in trenta annualità, cioè 33 miliardi all'anno; e nulla abbiamo fatto neppure di un modestissimo piano di interventi che prevedeva una spesa di 300 miliardi da suddividere in parti uguali tra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Governo non può certo rispondere agli angosciosi interrogativi che si sono posti nei giorni scorsi i genovesi, dicendo loro che il professor De Marchi, presidente della Commissione speciale di indagine per lo studio delle sistemazioni idrauliche ha esposto, il 27 marzo 1969, alle Commissioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura del Senato le risultanze delle indagini secondo le quali occorrevano 360 miliardi all'anno per il primo quinquennio. Nel bilancio 1971, dal Ministero dei lavori pubblici è stata prevista invece la risibile somma di 11 miliardi di lire per la difesa del suolo! Come si può parlare dunque di legge per la protezione civile quando si ignora la prevenzione che può, se non impedire, almeno limitare i disastri provocati dalle calamità? È questo anche uno dei motivi profondi che ci impediscono di votare a favore di questo disegno di legge nella sua prima parte, quella della protezione civile. Per quanto si riferisce alla seconda parte della legge — e mi avvio alla conclusione — quella attinente ai provvedimenti in favore del Corpo dei vigili del fuoco, noi eravamo intervenuti in Commissione per ottenerne l'approvazione immediatamente, con il relativo stralcio, in sede deliberante, proprio perchè ci trovava concordi e favorevoli per certi suoi aspetti migliorativi nell'interesse del benemerito Corpo dei vigili del fuoco. Ma anche per questa parte della legge, discutendosi oggi in Aula, desideriamo esporre alcune nostre brevi considerazioni.

Noi abbiamo assistito purtroppo allo sciopero dei vigili del fuoco del nostro Paese. Molti mesi fa rivolsi una interrogazione, insieme con il collega senatore Li Vigni, al Ministro dell'interno, onorevole Restivo, sullo stato di disagio gravissimo in cui si trovano i vigili del fuoco: infatti i turni sono faticosi perchè gli organici non sono in numero sufficiente per poter svolgere un servizio così importante per il nostro Paese. Il ministro Restivo mi rispose facendo riferimento alla presente legge.

Quindi, dicevo, anche se noi siamo contrari alla legge per la protezione civile, siamo favorevoli per la seconda parte riguardante i vigili del fuoco. Vogliamo però fare delle piccole osservazioni che credo siano degne di considerazione.

L'articolo 9 recita: « I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B, e C, annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 e in 4.000 unità per l'anno 1971 ».

Noi affermiamo che queste unità sono poche. Dovrebbero essere arruolate molte più unità in servizi di volontari o ausiliari. D'altro canto facevo rilevare in Commissione che noi abbiamo una strana situazione nel nostro Paese. Ogni anno sono richiamati alle armi centinaia di migliaia di giovani che frequentano il cosiddetto CAR o CARTC (Corso addestramenti truppe corazzate) e dopo 40 giorni sono mandati ai loro reparti dove lavoreranno soltanto per tre o quattro mesi. Poi, fino alla scadenza della ferma, cioè gli altri 15 mesi, questi reparti sono inutilizzati. Perchè allora non fare in modo che molti di questi giovani possano avere la possibilità di arruolarsi volontariamente nei vigili del fuoco, naturalmente tra i vigili ausiliari e volontari, rapportando la permanenza nei reparti di vigili del fuoco a quella che è la durata del servizio militare?

Credo che sarebbe una cosa utile per il funzionamento migliore di un settore così importante della vita nazionale.

Fermiamoci adesso un minuto sulle tabelle. Secondo questa legge, noi avremo portato per il 1970 il personale del Corpo dei vigili del fuoco (da maresciallo di prima classe fino a brigadiere, vice brigadiere, vigili scelti e vigili) a 8.800 unità; nel 1971, a 9.515 unità; nel 1972 a 9.980 unità. Bisogna arrivare al 1974 per avere 12.000 unità.

Pongo un interrogativo al Sottosegretario all'interno e alla sua esperienza di Governo: è vero o no che il Corpo dei vigili del fuoco deve operare in tutto il nostro Paese? Possono essere sufficienti allora per gli anni 1970 e 1971 soltanto 9.000 unità e, per l'anno 1974, 12.000 unità? I vigili del fuoco perchè scioperano? Scioperano perchè sono sfruttati in maniera impossibile nel loro la-

voro: infatti non si può pretendere da un vigile del fuoco, da un sottufficiale, da un maresciallo che siano in servizio per 14 ore al giorno. Quando avvengono le tragedie immani che spesso percuotono il nostro Paese sappiamo qual è il lavoro al quale questi nostri benemeriti concittadini sono assoggettati. D'altra parte il problema principale è quello di dare delle attrezzature moderne al Corpo dei vigili del fuoco...

G I A N Q U I N T O Per la polizia e per la « Celere » i soldi si spendono per comprare nuove attrezzature (addirittura gli elicotteri) ma per i vigili del fuoco no!

M A R I A N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* I più moderni li hanno i vigili del fuoco.

P R E Z I O S I . Va bene, ma sono venti, onorevole Sottosegretario. (*Interruzione del senatore Gianquinto. Repliche del relatore, senatore Del Nero*). I soldi, per un settore così importante, caro collega Del Nero, si debbono trovare. Ho detto prima che sono stati stanziati per la difesa del suolo 11 miliardi all'anno! Che cosa sono 11 miliardi all'anno per la difesa del suolo, per la prevenzione, per un Paese come l'Italia che è soggetto a sventure ricorrenti? Bisogna togliere dei soldi da qualche bilancio che ne ha molti — vedi il bilancio della difesa e vedi la cifra stanziata per l'acquisto dei carri armati « Leopard » cui si riferisce spesso il collega Albarello — e stanziare maggiori somme per questo settore così importante per la vita nazionale. (*Interruzioni del senatore Oliva*). Senatore Oliva, anche lei attraverso la televisione si è potuto rendere conto delle situazioni verificatesi per esempio a Genova; forse ella si sarà recato anche sul posto e avrà potuto notare che a Genova per la strada, a togliere il fango, a cercare di alleviare i danni subiti dalla popolazione, vi erano dei giovani recatisi lì da tutte le parti d'Italia, c'era la gente del popolo; anche i vigili del fuoco c'erano, quelli che vi si erano potuti recare. Nel 1974 in tutta l'Italia ci saranno 12.000 vigili del fuoco! 12.000 vigili per tutto il nostro Paese che è soggetto spesso a calamità naturali per le quali non c'è prevenzione che tenga. Sono questi i problemi che dobbiamo affrontare.

Ecco perchè io concludo dicendo che noi siamo scontenti di questa legge per la parte che riguarda la protezione civile perchè non ci si è voluti servire dell'attivo contributo delle Regioni per questo provvedimento. Siamo favorevoli alla seconda parte di essa ma purtroppo la legge è un tutto unico. Diciamo comunque al Governo di migliorare ancora di più anche la seconda parte nell'interesse del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo di ricordare, senza alcuna allusione all'intervento dell'oratore che ha testè parlato, quanto ha raccomandato anche ieri sera il Presidente Fanfani, che cioè le dichiarazioni di voto devono contenere soltanto le motivazioni del voto stesso. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

G I A N Q U I N T O . In Commissione la discussione si è esaurita in tre ore! Non si è discusso niente!

P R E S I D E N T E . Il Regolamento è quello che è. Non l'ho fatto io.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Illuminati. Ne ha facoltà.

I L L U M I N A T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo vent'anni di proposte legislative e relative discussioni siamo sul punto di licenziare definitivamente la legge concernente la protezione civile; una legge che avrebbe dovuto riguardare solo il rilevante ed urgente problema della difesa delle popolazioni colpite dalle calamità naturali o dalle catastrofi, le quali, purtroppo, molto frequentemente si abbattono sul nostro Paese; e invece, per la maggior parte, questo provvedimento si occupa della riorganizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, pur essa importante ma che avrebbe dovuto trovare la soluzione con un disegno di legge separato, come noi comunisti abbiamo sempre sostenuto.

La nostra proposta di stralcio non è stata accolta dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene ed ora siamo costretti ad approvare con estrema urgenza il disegno di legge perchè giustamente i vigili del fuoco non possono ulteriormente attendere il soddisfacimento delle loro giuste richieste per le quali hanno combattuto per lungo tempo e che in misura considerevole vengono accolte nella legge che ci apprestiamo a votare.

Diciamo subito che, mentre concordiamo con la parte della legge che riguarda i vigili del fuoco, dobbiamo fare dei rilievi e mettere in evidenza alcune deficienze. Innanzitutto vi è la deficienza che concerne i compiti che i vigili del fuoco sono chiamati a svolgere nel campo della protezione civile. Tale omissione può portare a conseguenze molto serie, quali l'illimitata estensione al Corpo dei vigili di servizi ad esso estranei con ulteriori aggravi di lavoro per i comandi provinciali e la vasta latitudine con cui il Potere esecutivo può servirsi del Corpo stesso sconfinando anche nell'arbitrio. La determinazione dei compiti rappresenta, a nostro avviso, la tutela dei vigili dagli abusi del Potere esecutivo se indica entro quali limiti deve svolgersi il lavoro dei vigili stessi e nel contempo il confine entro il quale il Potere esecutivo può servirsi di essi.

Del resto vi sono vari esempi: tipico è quello di Firenze dove per sollecitazioni politiche si dovettero inviare mille motopompe da incendio che non servirono affatto per tirare via il fango dalle cantine. Il risultato che si ebbe fu solo quello di mettere fuori uso la massima parte delle autopompe del parco nazionale.

Il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco è esiguo — lo ha ricordato molto bene il collega Preziosi — in rapporto alle esigenze che i vigili devono soddisfare: dalle 8.000 unità in servizio si passerà nel 1974 a 12.000 unità, cioè solo a 4.000 in più. Tale incremento non soddisfa neppure i compiti di istituto se si pensa, ad esempio, all'aumento degli aeroporti i quali nei prossimi anni dovranno raggiungere il numero cospicuo di 45.

Nella legge si parla di colonne mobili di soccorso; ma come è possibile, proprio in materia di protezione civile, rendere efficiente tale servizio quando gli Ispettorati regionali non sono in grado di disporre in ogni momento di 300-500 uomini, vale a dire di una massa ben organizzata, inquadrata ed organica nei reparti e nelle specialità? Come si potranno sottrarre agevolmente tanti uomini ai comandi provinciali senza che essi vadano in crisi, come accade in tutti i periodi di calamità? Per ottenere ciò occorre elevare l'organico a sedicimila unità; l'abbiamo proposto alla Camera, ma anche questo suggerimento non è stato ascoltato.

Ma vi è di più e riguarda la materia di regolamento che, a mio avviso, il Governo può agevolmente modificare: occorre cambiare i turni di 24 e 24 in turni di 24 e 48. Infatti, solo dividendo la forza in tre turni, in caso di calamità uno di questi potrà passare in qualsiasi momento alle dipendenze dell'Ispettorato regionale per le esigenze della protezione civile. I comandi provinciali non ne risentirebbero perchè, per tutto il periodo delle calamità, riprenderebbe il turno normale di 24 e 24.

Ripeto che questa è una raccomandazione che facciamo al Ministro dell'interno poichè la deficienza lamentata può essere ovviata mediante norme da introdurre nel regolamento di attuazione della legge.

Dodicimila vigili del fuoco sono veramente pochi se teniamo presente che nella sola città di Londra ve ne sono 40.000 e a Parigi più che in tutta l'Italia. Nell'antica Roma imperiale operavano 7.000 uomini appartenenti alla *militia vigilum* (così si chiamava allora il Corpo dei vigili del fuoco), cioè circa quanti ne abbiamo noi oggi in tutto il territorio nazionale.

Ma la nostra opposizione verte sui contenuti degli articoli che si riferiscono alla difesa civile. Per noi difesa civile significa soprattutto prevenzione delle calamità naturali, e non unicamente soccorso, come in sostanza questa legge prescrive. Il problema è di una gravità immensa se pensiamo che, al di là delle insidie della natura, vi sono le insidie derivanti dall'inquinamento atmosferico, dall'inquinamento delle acque, dalle rotture delle dighe, dai possibili disastri provocati da industrie chimiche o da centrali

nucleari, per scopi pacifici s'intende. Di fronte a questo tremendo pericolo l'uomo attualmente è indifeso, perchè questa società capitalistica usa in modo assurdo il progresso della scienza e della tecnica; per cui ogni giorno abbiamo un nuovo tipo di transistor, di televisore, di automobile, un nuovo tipo di detersivo, di insetticida che servono solo ad alimentare la cosiddetta civiltà dei consumi, tanto cara ai governanti, ma che si rivela funesta per le sorti dell'umanità.

Quando si parla di difesa civile pochi considerano queste cose; generalmente si è portati ad aver presenti i movimenti tellurici, i fenomeni prodotti dai vulcani, gli sconvolgimenti meteorologici e soprattutto le alluvioni provocate dagli straripamenti dei fiumi che sconvolgono gran parte del territorio della penisola italica mettendo a dura prova intere popolazioni. Indubbiamente nel nostro Paese non si verificano sconvolgimenti simili a quello che lo scorso mese ha funestato così gravemente il Pakistan e a quelli che funestano generalmente i Paesi dell'Oriente asiatico, o simili ai cicloni che imperversano in America, ai quali vengono dati quei nomi esotici che ci sono riferiti dalle notizie di stampa. Tranne i terremoti, le calamità naturali sono dovute alle inondazioni provocate di norma da piogge che durano poco più del normale.

Allorchè tocchiamo questi temi, non possiamo non mettere sotto accusa tutta una politica condotta negli anni passati: politica di concentrazione dello sviluppo unicamente in certe zone, di abbandono di zone importanti della montagna e della campagna che ha creato una situazione tale da rendere più difficile l'opera di protezione e di difesa, come dimostrano i drammi di Firenze, di Venezia, di Biella, del Trentino, del Friuli, di Genova; come dimostrano le decine di morti in paesi devastati e sommersi dal fango.

Ribadiamo tutto ciò perchè non riguarda soltanto il passato, ma anche decisioni e scelte politiche che non sono più procrastinabili. Quello della difesa del suolo è un problema che non può essere risolto con pannicelli caldi, come quelli previsti dall'ormai scaduto piano Pieraccini che, per opere idrauliche, di rimboschimento eccetera, aveva ipotizzato una spesa di 900 miliardi di cui ben pochi sono stati spesi, tanto da non bastare neppure a completare le opere di ripristino e di riparazione dei danni provocati dalle alluvioni del 1966. Gli studi della Commissione De Marchi, lo ricordava anche il collega Preziosi, quantificano in quasi 5.000 miliardi di lire la somma da impiegare in trent'anni per la difesa del suolo; e di questi 5.000 miliardi 1.724 miliardi dovrebbero essere spesi nel primo quinquennio, quasi il doppio di quelli ipotizzati dal Ministro dei lavori pubblici.

Come si vede, il quadro non potrebbe essere più sconfortante anche perchè non si tratta soltanto di somme da stanziare, di lavori da compiere, ma di un intero indirizzo socio-economico da correggere. La montagna, infatti, si salva anche evitandone lo spopolamento, se i contadini restano legati alla terra; le opere di difesa idraulica avranno efficacia se saranno collegate all'assetto urbanistico, se diventeranno fattore di sviluppo economico e sociale e non la negazione di tale sviluppo.

La difesa civile è un problema di fondo che investe non solo la vita civile ma tutto l'avvenire della nostra economia, lo sviluppo stesso del nostro Paese se è vero, come è vero, che i danni provocati dalle tragiche alluvioni sono veramente incalcolabili. Non è possibile prospettare un migliore avvenire per l'economia italiana, per l'agricoltura italiana, per la struttura stessa del nostro Paese, per la difesa del cittadino dai tremendi pericoli se non si affronta il problema della protezione civile nella sua interezza e complessità. Il soccorso solo equivale alla condotta di colui che si rivolge al medico quando dovrebbe chiamare il parrocco, cioè *in extremis*.

Onorevoli colleghi della maggioranza, non possiamo ritenere serio il modo con cui in questa legge, e precisamente nell'articolo 3, dove si stabiliscono i compiti del comitato interministeriale, volete dare ad intendere di affrontare il problema delle calamità naturali. Basti pensare che da questo comitato escludete i rappresentanti del Consiglio nazionale per le ricerche che avrebbero dato un contributo incalcolabile allo studio dei provvedimenti idonei ad evitare o ridurre le

probabilità dell'insorgere di possibili catastrofi.

Comunque la questione non è questa. Il problema vero è quello di compiere scelte politiche che vadano nel senso di scoraggiare l'uso distorto che si fa della tecnica e della scienza; di compiere con grande impegno le opere idrogeologiche, di operare per un assetto urbanistico degno dell'uomo, di operare per il ripopolamento della montagna e della campagna. Certo sono problemi di enorme portata, ma che vanno affrontati e risolti.

Come si fa ad approvare una legge di protezione civile che ignora la situazione oggettiva degli uffici del Genio civile che non solo sono eccessivamente centralizzati ai vertici del Ministero dei lavori pubblici, ma mancano di adeguato personale tecnico specializzato, di attrezzature, pur avendo compiti e mansioni così delicate nel campo dell'incolumità pubblica?

L'inchiesta parlamentare sul disastro del Vajont mise in luce tali deficienze e fu ampiamente provato che i tecnici del Genio civile di Belluno, che seguivano la vicenda della costruzione di quella diga, erano privi delle necessarie competenze tecniche. Se si pensa che presso il Ministero dei lavori pubblici non esiste un ruolo di geologi e neppure quello di specialisti in geofisica, in geomeccanica, possiamo valutare l'impotenza degli organismi statali a difendere il cittadino, la popolazione italiana dalle calamità naturali.

Il disegno di legge è deficiente anche in merito al soccorso, se vogliamo intendere il termine nel suo significato giusto. Infatti in esso non si fa alcun cenno all'aiuto economico necessario perchè i cittadini colpiti dalle catastrofi nei beni, nelle loro attività possano riprendersi con una certa rapidità. Mi riferisco ai commercianti, agli artigiani e ad altre categorie. Per l'avvenire forse, e senza forse, si continuerà con gli appelli della RAI-TV alla solidarietà degli italiani.

Siamo di fronte, quindi, ad un provvedimento fortemente ancorato alla vecchia concezione dello Stato accentratore e burocratico che, di fatto, non accetta lo spirito della Carta costituzionale, delle autonomie locali e del decentramento, anche se lo nasconde mediante la costituzione dei comitati regionali, i quali non sono altro che organismi consultivi del commissario di Governo nella regione, senza alcun potere reale nei compiti della protezione civile.

Non mi soffermerò su tale questione. I compagni della Camera hanno esposto molto bene questo argomento. Io semplicemente voglio leggervi, onorevoli colleghi, ciò che l'anno scorso l'ex sindaco di Firenze, ora senatore del Partito della Democrazia cristiana, Piero Bargellini, disse nel dibattito promosso dal « Movimento di opinione pubblica » nel convegno proprio su questo tema, cioè sul tema della difesa del cittadino contro le calamità naturali, riferendosi all'alluvione di Firenze. Diceva Bargellini: « Il rappresentante del Ministero inviato sul posto per l'occasione non conosce i luoghi, non conosce la psicologia, nè la mentalità degli abitanti. Anche quando il prefetto è sul posto da qualche anno non è possibile che possa assimilare mentalità e costumi di un popolo, come può farlo chi è nato, cresciuto e vissuto tra loro. Ecco quindi l'importanza della figura del sindaco. Io cercai » — continua Bargellini — « di impormi, pur sapendo di non poterlo fare giuridicamente, perchè conoscevo la mia città, il suo animo, il suo cuore, la sua psicologia. Il sindaco, specie in questi casi, è il "Padre" della città. Nei giorni dell'alluvione, quando non vi era possibilità di altre comunicazioni, dalle più lontane periferie di Firenze partiva un grido trasmesso di casa in casa: avvertite Palazzo Vecchio che qui... E Palazzo Vecchio recepiva tutte queste grida dando assicurazioni, speranze, anche se poi in effetti poco si potesse fare. Era il cuore della città. Nelle città storiche italiane, d'altronde, la figura del sindaco ha queste caratteristiche. Le difficoltà erano enormi, inimmaginabili, difficili da capire. Anche il Presidente della Repubblica, che dopo soli due giorni era già sul posto, si rese conto di questo. Si trattava di un'inondazione di fango, non di acqua, che sarebbe stata ben diversa. Avevamo 12.000 famiglie da ricoverare, per le quali non volemmo nè tende nè baracche; ma che alloggiammo di forza negli alberghi. Tante piccole, infinite difficoltà sorgevano ad ogni istante: stufe

senza tubi, difficoltà di riempire i recipienti delle autobotti e così via a non finire; difficoltà alle quali solo la fantasia può supplire e che non si possono prevedere. Ad esempio, nei punti di distribuzione di viveri, agli impiegati uomini a ciò destinati si previde di mettere accanto anche un elemento femminile (insegnanti di scuole medie ed elementari) perchè portassero un tocco di gentilezza e grazia. Sembra una piccola cosa, ma aveva certo la sua importanza psicologica. È difficile poter codificare tali difficoltà. Nè la legge » — e si riferiva proprio a questa legge — « contempla in alcun modo le funzioni del sindaco. Ritengo questa una grave deficienza in quanto è necessario saper prendere le popolazioni, specie in momenti del genere, per il loro verso ».

Lascio a voi, onorevoli colleghi, trarre le conclusioni. A nostro avviso i comitati regionali, pur comprendendo alcuni sindaci, non hanno le funzioni che il senatore Bargellini mette in evidenza così efficacemente; anzi essi non hanno nessun potere e pertanto rappresentano la polvere gettata negli occhi nel vano tentativo di offuscare la realtà.

Non possiamo accettare che la protezione civile in casi di calamità naturali venga accentrata tutta nel potere del Ministro di polizia, perchè — ripeto — questo lede fortemente la lettera e lo spirito della Costituzione per ciò che concerne le autonomie locali e il loro effettivo inserimento nella visione generale del nuovo Stato italiano.

Su questa legge i deputati comunisti hanno condotto una lunga e tenace battaglia che ha dato i suoi frutti modificando sostanzialmente la proposta presentata dal Governo. Qui in Senato siamo riusciti, mediante gli ordini del giorno, a far impegnare il Governo ad introdurre nelle norme del regolamento varie nostre proposte.

È vero, quindi, che il provvedimento è tutt'altra cosa rispetto a quello governativo che tentava, sia pure in maniera addolcita, di far rivivere quelle norme e quelle condizioni scelbiane di deprecata memoria che la dura, tenace lotta dei comunisti e delle forze di sinistra ha contrastato con estrema fermezza. Tuttavia siamo ancora molto lontani dal tipo di legge di cui ha bisogno il Paese in materia di protezione civile.

È per tutte queste ragioni che il Gruppo comunista non esita a votare contro questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista unitario voterà a favore di questo disegno di legge che riguarda la protezione civile delle popolazioni colpite . . .

G I A N Q U I N T O . Non è una legge sulla protezione civile, questa.

G A R A V E L L I . Caro collega, è la stessa denominazione del disegno di legge che parla di protezione civile e vorrei appunto sottolineare che il concetto di difesa civile che qui è stato richiamato ha forse leggermente . . .

G I A N Q U I N T O . Non è niente: è un inganno questo!

G A R A V E L L I . Senatore Gianquinto, la protezione civile è la materia della legge.

G I A N Q U I N T O . Le ripeto che questa non è protezione civile.

G A R A V E L L I . È questo che la legge si propone, per lo meno con le buone intenzioni: disciplinare . . .

G I A N Q U I N T O . I proponimenti non fanno storia: sono le leggi che fanno la storia.

G A R A V E L L I . Vogliamo anche aggiungere, egregio collega, che il criterio, ad esempio, della previsione e prevenzione che è stato ripetutamente chiamato in causa da parte vostra . . .

G I A N Q U I N T O . Chi attua la prevenzione nella legge? Un Comitato ministeriale!

G A R A V E L L I . Nell'articolo che riguarda la funzione del Comitato interministeriale viene detto che questo Comitato promuove lo studio e fa le proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe: questo è il concetto della prevenzione.

G I A N Q U I N T O . Ma chi la fa? Un comitato « democratico » nominato dal Ministro dell'interno e presieduto dal direttore generale della programmazione civile. Questo non rappresenta niente!

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, le rammento che non ha lei la parola in questo momento.

G I A N Q U I N T O . E non posso avere la parola, signor Presidente?

P R E S I D E N T E . La chieda e l'avrà.

G I A N Q U I N T O . Mi sono già sforzato di esporre le mie ragioni in Commissione!

G A R A V E L L I . Nel Comitato in parola ci sono i Ministri, non solo il Ministro cosiddetto di polizia, ma anche il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'agricoltura, il Ministro della sanità, oltre naturalmente al Ministro del tesoro che è la parte principalmente chiamata in causa.

Certo, qui i problemi sono enormi e le cose da fare tante, ma era pur necessario per lo meno cominciare con lo stabilire lo strumento idoneo ad affrontare questo problema e il quadro generale in cui tale strumento si potesse muovere ed operare. A questa necessità noi riteniamo che il disegno di legge risponda sufficientemente.

La struttura che il disegno di legge prevede per questo organismo attraverso il Comitato interministeriale, che ha un'evidente funzione preminente di coordinamento e di iniziativa, i comitati regionali e i comitati provinciali, ci sembra che costituisca un sistema sufficientemente coordinato e nello stesso tempo elastico, in modo che ogni istanza vi abbia una valida partecipazione, ivi comprese quelle istanze locali della cui importanza in iniziative di questo genere noi ci rendiamo ben conto e che la legge non vuole affatto respingere. Essa infatti colloca ogni forma di collaborazione nella sua giusta posizione ed è evidente che la legge stessa si riferisce a questa collaborazione che deve essere fornita da ogni istanza locale. È evidente peraltro che, per la necessità di procedere con estrema urgenza, non si poteva non tener conto della condizione di arretratezza in cui ancora si trova la struttura degli organismi regionali, fatta ovviamente eccezione per le Regioni a statuto speciale, data la loro maggiore anzianità e le loro più adeguate strutture, per le quali la legge dispone un trattamento diverso e particolare.

Di questa struttura che riguarda la protezione civile (come si è dovuto accertare nelle dolorose circostanze in cui la nostra popolazione è stata colpita) certo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta lo strumento essenziale per l'intervento e per il soccorso, e non saranno mai spese abbastanza parole per illustrare la benemerenza di questo Corpo che, peraltro, da troppo tempo attende una sua ristrutturazione ed una sua regolamentazione. Di qui la parte della legge che si riferisce alla ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'ampliamento degli organici, anche se possiamo ritenere che effettivamente questo organico non giunga ancora alle dimensioni che sarebbero auspicabili; per questo rivolgiamo al rappresentante del Governo l'invito che l'ordine del giorno votato unanimemente nella prima Commissione, che invita il Governo a recepire tutto quanto sia possibile e non contrastante con il significato e con il senso di questa legge, non debba rimanere lettera morta, ma diventi operativo soprattutto nell'emanazione dei regolamenti. Dicevamo che il Corpo dei vigili del fuoco attendeva da lungo tempo questa sistemazione, per cui la giu-

stificata agitazione che noi abbiamo avuto in questi giorni dovrà senz'altro venire a cessare con l'approvazione di questo disegno di legge.

Noi riteniamo quindi che questa legge, certo perfettibile come tutte le cose di questo mondo, potrà dimostrare alla prova pratica, che noi peraltro ci auguriamo più lontana possibile, la sua validità; essa, oltre a colmare una lacuna di estrema gravità nel nostro ordinamento giuridico, pensiamo che possa rivelarsi uno strumento valido per l'attuazione di un compito che è essenziale nella struttura di uno Stato civile: la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini la quale ultima rappresenta il bene più prezioso da tutelare. Per questo bene noi crediamo che la legge possa giustamente fare appello a tutte le collaborazioni in ogni istanza. Per questi motivi noi votiamo a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Righetti. Ne ha facoltà.

R I G H E T T I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il voto favorevole che il Gruppo del Partito socialista italiano si accinge ad esprimere sul disegno di legge riguardante le norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e la istituzione del servizio di protezione civile trae motivo dal convincimento, da noi maturato sulla base anche di esperienze verificate, purtroppo, in seguito a dolorose circostanze calamitose che in epoche diverse ed anche in tempi recenti hanno colpito vaste zone del nostro Paese e numerose popolazioni della nostra comunità nazionale, che si rende indispensabile ordinare la materia riguardante soprattutto il complesso servizio di pronto intervento e di protezione civile.

Fino ad oggi infatti le popolazioni colpite dalle calamità naturali hanno quasi sempre riscontrato ritardi, confusione, disorganizzazione nella fase cruciale del pronto intervento, cioè nella fase in cui, invece, la rapidità e l'efficacia complessiva dei servizi di aiuto e di intervento sono condizioni basilari per l'efficacia del doveroso soccorso.

Il testo del disegno di legge in esame si presenta modificato e migliorato rispetto all'originario provvedimento presentato dal Governo e si diversifica in modo sostanziale dai progetti presentati nelle precedenti legislature e che sempre hanno incontrato ferme opposizioni e valide riserve da parte nostra e di larghi settori del Paese e del Parlamento.

È diverso il provvedimento che è oggi al nostro esame rispetto ai precedenti perchè diverse sono le condizioni generali, anche di ordine politico, del Paese ed anche perchè le esperienze che purtroppo il Paese e gli organi dello Stato hanno dovuto fronteggiare a causa di dolorose vicende calamitose hanno posto in modo inconfutabile l'esigenza di realizzare un indirizzo unitario nell'opera di soccorso.

Abbiamo infatti sempre sentito lamentare, ed anche da noi sono state denunciate, con dovuta fermezza, le deficienze e le difficoltà riscontrate nell'azione di pronto intervento e di soccorso alle popolazioni e alle località colpite da calamità naturali. La legge al nostro esame stabilisce che questo indirizzo unitario si determina in questo importante settore, e non poteva e non doveva essere diversamente, con la responsabile partecipazione delle rappresentanze regionali, recentemente e democraticamente elette, e degli enti locali. Noi socialisti, per l'impegno che profondiamo nell'opera di costruzione dell'istituto regionale, attribuiamo grande rilevanza alla partecipazione delle rappresentanze locali e regionali elettive alle varie fasi in cui, secondo il disegno di legge al nostro esame, si articola il servizio di protezione civile.

È evidente che, anche a norma della Costituzione, questo servizio deve avere carattere nazionale, che il suo coordinamento deve avere una dimensione nazionale, tenuto conto anche degli strumenti e dei mezzi moderni che, soprattutto nei casi di gravi calamità che colpiscano vaste zone del Paese, dovranno essere impegnati e mobilitati. Tuttavia se il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere all'organizzazione della protezione civile predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza di intesa

con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, noi ci dichiariamo favorevoli affinchè, in sede di emanazione di norme integrative regolamentari, vengano assicurati, in modo adeguato e coerente, gli apporti, nell'ambito delle rispettive competenze, delle altre amministrazioni statali e particolarmente anche delle Regioni, delle province e dei comuni.

Tali competenze e tali contributi dovranno essere salvaguardati soprattutto nella fase di programmazione, di studio e di previsione delle opere atte ad eliminare o a ridurre le cause di calamità e nella fase degli interventi dilazionati o di ripristino.

Il disegno di legge, infatti, è positivo soprattutto per quanto concerne la fase di intervento immediato perchè si propone di razionalizzare gli interventi di primo soccorso, cioè nella fase in cui più urge la rapidità di iniziative, l'organicità del pronto intervento. Ma a noi sembra necessario dover sottolineare anche l'aspetto relativo al decentramento, inteso a vitalizzare le Regioni e gli enti locali onde renderli effettivamente partecipi, non in modo marginale, di tutta l'opera relativa alla protezione civile.

Per quanto concerne le competenze delle diverse amministrazioni statali, e segnatamente dei lavori pubblici e della sanità, raccomandiamo al Governo di prendere in favorevole considerazione quanto contenuto ed indicato nell'ordine del giorno approvato in proposito dalla Commissione interni del Senato affinchè in sede di emanazione delle norme regolamentari, oppure anche con apposito provvedimento, tali competenze risultino salvaguardate e coordinate. Per quanto riguarda l'apporto delle Regioni e degli enti locali, fermo restando il rispetto delle competenze ad essi attribuite con legislazione speciale, come è il caso per alcune Regioni a statuto speciale — Alto Adige e Valle d'Aosta — noi auspichiamo che la legge che stiamo per licenziare venga applicata con un largo ed effettivo spirito di decentramento, rendendo gli istituti regionali e locali effettivamente ed attivamente partecipi soprattutto dell'opera di studio e di programmazione degli interventi necessari alla prevenzione delle calamità ed anche di quelli di ripristino.

In rapporto a queste considerazioni, pertanto, giova riaffermare anche l'esigenza che la durata in carica del commissario sia strettamente rapportata alle effettive esigenze degli interventi e non ecceda mai detti limiti e che sia pienamente rispettata la norma secondo la quale per la nomina del commissario possono essere scelti anche amministratori regionali o di enti locali. Costante, peraltro, raccomandiamo che sia comunque, per ogni commissario, l'operare in conformità all'articolo 124 della Costituzione, e cioè che esso eserciti le funzioni amministrative dello Stato coordinandole con le funzioni esercitate dalle Regioni.

Il voto favorevole viene dato dal nostro Gruppo a questo disegno di legge anche perchè esso contempla la ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco su base locale e regionale e accresce la sua autonomia facendone certamente un Corpo tecnicizzato ma non militarizzato, come si impone per un Corpo che viene preposto alla protezione civile. Questa ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco comporta modificazioni migliorative sia di ordine giuridico sia di ordine economico per il personale, sia l'ampliamento degli organici. Tutto ciò è essenziale per assicurare il migliore funzionamento del benemerito Corpo dei vigili del fuoco al quale viene affidata anche la preparazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari che prestano la loro opera generosa in caso di circostanze calamitose.

Già dunque questo disegno di legge contiene norme intese ad accogliere importanti richieste di tutto il Corpo dei vigili del fuoco, compreso il miglioramento dell'orario di servizio e l'adeguamento delle prestazioni straordinarie; e, con l'ampliamento dell'organico, si determinerà anche la sistemazione di un consistente numero di vigili temporanei.

Facendo queste considerazioni sulla ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco, mi si consenta anche di raccomandare al Governo il massimo e costruttivo impegno per risolvere rapidamente la vertenza sindacale aperta dai vigili del fuoco.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* R I G H E T T I). Il disegno di legge che ci accingiamo a votare ha registrato un ampio dibattito particolarmente in sede di Commissione alla Camera ma anche al Senato; ed è per larga parte il risultato del costruttivo contributo di tutti i Gruppi politici.

Consapevoli di ciò ed in coerenza con quanto abbiamo esposto e motivato, comprese le raccomandazioni formulate in ordine alla regolamentazione di attuazione del provvedimento, diamo voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Berthet. Ne ha facoltà.

B E R T H E T . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, vi dirò subito che voterò a favore della legge, anche se questa non mi soddisfa in quanto non ha potuto essere emendata di un'ette per la nota esigenza di essere urgentemente approvata nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, riaffermata sia da parte della Presidenza della 1ª Commissione, sia da parte del Governo, nonchè da parte del valoroso collega senatore Del Nero, relatore. Ad essi vanno comunque i sensi della mia viva riconoscenza per la loro serena obiettività nel considerare la particolare necessità di una normativa delle Regioni a statuto speciale ed in particolar modo della mia Regione, la Valle d'Aosta.

Quale parlamentare della Regione valdostana, dopo attenta lettura e studio del disegno di legge oggi al nostro esame, mi duole infatti far rilevare che le norme in fase di approvazione contenute in questo provvedimento legislativo non sono applicabili nella Regione Valle d'Aosta in quanto, avendo questa, ai sensi delle norme dello statuto regionale, competenza primaria e di integrazione in materia di servizi antincendio, di pronto soccorso per calamità pubbliche e di assistenza e beneficienza, non è stato previsto per la Valle d'Aosta alcun commissario del Governo.

La Camera evidentemente avrebbe dovuto, nella stesura originaria del presente disegno di legge, demandare al Presidente della Giunta regionale le competenze che per le altre Regioni venivano attribuite al commissario del Governo con la conseguente costituzione dell'Ufficio regionale per la protezione civile.

In tale sede si sarebbe dovuto pure prevedere che i necessari finanziamenti per il funzionamento dell'Ufficio suddetto dovevano affluire agli appositi fondi della contabilità erariale speciale ex prefettizia gestiti, sempre ai sensi di legge, dal presidente della Giunta regionale. Come pure ad esso si sarebbe dovuto demandare la competenza di nomina del Comitato, del quale dovrebbe essere chiamato a far parte l'assessore regionale ai lavori pubblici, in luogo dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, in quanto in Valle d'Aosta la provincia è stata soppressa sin dal settembre 1945.

Così appariva opportuna la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge, nel senso che venisse demandata pure al Presidente della Giunta la facoltà di richiedere l'intervento delle Forze armate.

Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che l'inserimento di tutti questi emendamenti avrebbe potuto creare qualche difficoltà ed evidenti ritardi.

È per questo pertanto che specie sulla base delle assicurazioni avute, sia qui stamane sia in sede di Commissione, dal rappresentante del Governo, accetto di buon grado la proposta del relatore che, per l'appli-

cazione di questa legge alla Valle d'Aosta, debbansi elaborare successive apposite norme di applicazione, tendenti a risolvere equamente il problema, che realmente esiste e che mi sono permesso di richiamare ora alla vostra cortese attenzione. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo liberale si dichiarano favorevoli al disegno di legge in votazione. Con ciò intendono esprimere, anzitutto, il loro positivo apprezzamento per essersi finalmente provveduto all'apprestamento di una normativa organica, modernamente strutturata, idonea a disciplinare il pubblico intervento in soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofi, e ad avviare l'opera di protezione civile.

L'esigenza di una nuova normativa siffatta si era manifestata, dentro e fuori delle Aule parlamentari, nelle occasioni più varie: in sede di discussione sui bilanci, sulla programmazione economica, sui provvedimenti straordinari per fronteggiare le purtroppo frequenti situazioni di emergenza cagionate da calamità naturali: alluvioni, terremoti, cicloni.

Il senatore Del Nero, nella pregevole relazione con la quale ha accompagnato il provvedimento in votazione, raccomandandone l'approvazione, si è dato cura di ricordare le iniziative legislative che, dal 1950 in poi, sono state assunte dal Governo per regolare questa materia: iniziative caducate per fine di legislatura durante il loro *iter* parlamentare; ma non andate a buon fine sostanzialmente per incomponibili dissensi tra le varie parti politiche. Il disegno di legge ora in votazione ha avuto miglior fortuna: di ciò va dato merito all'altro ramo del Parlamento per l'impegno con il quale ha proceduto all'esame ed al perfezionamento del testo legislativo, giovandosi della collaborazione dei parlamentari di tutti i settori, in Commissione e in Assemblea.

E così, il testo ora sottoposto al nostro voto è quello stesso che la Camera dei deputati ha approvato il 10 novembre scorso: testo accettabile, anche se perfettibile in alcune delle sue parti.

Il pregio preminente del provvedimento va riconosciuto, a nostro avviso, nella struttura organizzativa della protezione civile; struttura che fa capo al Ministero dell'interno che, mediante il concorso degli altri Ministeri, e giovandosi della collaborazione di tutti gli altri enti pubblici, territoriali e istituzionali, provvede alla organizzazione della protezione civile e predispone i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Si è al riguardo rilevato che la organizzazione così prevista avrebbe esposto l'intervento pubblico ai difetti ed ai rischi della centralizzazione: ma va tenuto presente che l'azione di soccorso e di protezione civile non può essere attribuita che alla competenza dello Stato. E ciò per due fondamentali ragioni: la prima, consistente nel fatto che calamità naturali e catastrofi difficilmente limitano i loro effetti all'ambito territoriale di alcuni soltanto degli enti minori ed intermedi: comunali, provinciali o regionali; la seconda, e più importante, che l'intervento di soccorso e di protezione implica la mobilitazione di forze, umane e strumentali, a dislocazione nazionale, e comunque esorbitanti dall'ambito di competenza di singoli enti territoriali.

Con questo, ovviamente, non si intende escludere la possibilità e la convenienza di collaborazione e di iniziativa degli enti comunali, provinciali e regionali: collaborazione e iniziativa che sono largamente previste e utilizzate in più parti del testo legislativo in votazione.

Analoga impostazione va data al rilievo che non possono essere pretermesse competenze specifiche dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità: tali competenze si affermano in pieno nella presenza dei Ministri interessati nel Comitato interministeriale della protezione civile, cui sono demandati compiti di prevenzione delle calamità, di coordinamento dei piani di emergenza, di predisposizione

degli interventi, di divulgazione delle informazioni utili per evitare calamità e catastrofi, o per limitarne e ridurne gli effetti.

Peraltro, nei regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 21, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, potranno bene trovare posto le specificazioni normative adatte al fine di salvaguardare le competenze degli enti pubblici territoriali ed istituzionali, da una parte, e dei diversi Dicasteri dall'altra, così da assicurare il più efficace e tempestivo concorso collaborativo nei compiti di protezione e di soccorso.

Gli stessi regolamenti potranno anche dare soddisfazione alle esigenze particolari delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione valdostana, in conformità con le disposizioni degli statuti speciali che le riguardano: disposizioni che il testo legislativo in votazione vuole siano rispettate giusta il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Molto si è discusso, nell'altro ramo del Parlamento, ed anche in sede di esame da parte della Commissione del Senato, sulla convenienza di attribuire più larghe possibilità di intervento, nella materia che forma oggetto del disegno di legge in votazione, agli enti regionali.

Pare a noi che la normativa del provvedimento faccia alle Regioni il più ampio spazio possibile, in coerenza, naturalmente, con la competenza primaria dello Stato in tema di soccorso e di protezione civile. È previsto infatti, all'articolo 7, che in ogni capoluogo di Regione sia costituito un comitato regionale per la protezione civile, il quale, sotto la presidenza del presidente della Giunta regionale, e con largo intervento di rappresentanti delle provincie e dei comuni della Regione, provvede alla predisposizione dei programmi di intervento in occasione di calamità naturali e di catastrofi, assicurando il contributo della Regione e degli enti locali minori ai soccorsi alle popolazioni colpite, e fornendo, in particolare, l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, nonchè per il ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

Il disegno di legge in votazione contiene anche, per connessione di materia, un complesso sistematico di norme intese ad una migliore strutturazione del Corpo dei vigili del fuoco, organo preminente della protezione civile e strumento primo di intervento di soccorso.

Si tratta di norme modificative ed integrative di quelle contenute nella legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

L'organigramma del Corpo è inteso al fine di assicurare e precisare competenze e connesse responsabilità nei settori organizzativi, di preparazione tecnica e di intervento del benemerito Corpo, nei reparti in cui esso si articola. Si provvede altresì ad un ampliamento degli organici, portati da 8 mila a 12 mila unità permanenti, e da 2 mila a 4 mila vigili ausiliari. Con altre norme si viene incontro a legittime richieste di trattamento provenienti dal personale, specie per quanto riguarda l'orario di servizio. Si regola, infine, con disposizioni meglio appropriate, la posizione del personale volontario ed il servizio sanitario.

Alla ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione ai nuovi e più impegnativi compiti ad esso assegnati nel sistema della protezione civile e degli interventi in caso di calamità, dovrebbe corrispondere una dotazione assai larga di mezzi, moderni ed efficienti. A tal fine non sembra adeguato lo stanziamento straordinario di 4 miliardi e mezzo previsto all'articolo 17 per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi. E si esprime l'augurio che in prosieguo di tempo possano reperirsi mezzi finanziari più larghi, da destinare ai fini di cui al disegno di legge in votazione.

La valutazione complessiva del provvedimento è comunque positiva. Si confida che i regolamenti di esecuzione agevoleranno la attuazione delle nuove strutture, rendendole soddisfacenti alle esigenze di questo importante settore dell'azione statuale. Con tali auspici, confermiamo il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Il voto favorevole, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, che il Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana si accinge a dare al disegno di legge n. 1397 nasce dal convincimento che la sua normativa, pur se non ottimale e quindi perfettibile, come tutte le umane cose, risponde pienamente alle esigenze ripetutamente avvertite da connazionali, costantemente evidenziate da tecnici, amministratori, parlamentari in occasione delle calamità disgraziatamente abbattutesi sul nostro Paese, di una strumentazione operativa e giuridica atta a far fronte con tempestività, organicità ed unitarietà di comando, indispensabili per sovvenire ai disagi e alle ansie dei colpiti, la cui mancanza ha spesso provocato turbamenti non isterici e sollecitato non infondate critiche nei confronti dei pubblici poteri.

Il nostro compiacimento per questo disegno di legge dipende anche dalla avviata ristrutturazione dell'assai benemerito Corpo dei vigili del fuoco composto da giovani mal remunerati, costantemente impiegati tra il fango e tra le fiamme, nei nubifragi e nelle calamità; Corpo che si avvia ad essere, soprattutto con la presente normativa, il pilastro più qualificante della nuova organizzazione del settore, anche adeguando — come si dovrà compiutamente fare nella prossima occasione del riassetto — il trattamento economico ai livelli degli altri dipendenti dello Stato aventi compiti e svolgenti funzioni analoghe.

L'uno e l'altro aspetto sono pertanto strettamente collegati ed interdipendenti, e le proposte di trattazione separata, o peggio di stralcio, che anche qui sono state avanzate, hanno trovato e trovano la nostra ragionata opposizione, il motivato dissenso nostro, proprio perchè il Corpo dei vigili del fuoco, ulteriormente superando il suo certificato di nascita di organismo municipale e provinciale, assume qui con questa legge un ruolo preciso ed una funzione specifica e non solo sicurezza giuridica e migliore trattamento economico, in tal guisa compiendo esso stesso un vero e proprio salto qualitativo che conferisce veramente ai Vigili più alta dignità e maggiore prestigio.

Il presente disegno di legge vuole ovviare — come è stato ripetutamente dichiarato — ai molteplici gravi inconvenienti ripetutamente lamentati, scaturenti molto spesso dalla disorganicità degli interventi, dalla loro parzialità, dalla sovrapposizione di organizzazioni diverse; e tutto ciò ha comportato non solo sprechi ma ritardi con perdite di vite umane, di mezzi e con ulteriori danni.

Questa situazione ribadiva e confermava l'esigenza di un coordinamento cui provvede, in modo coerente con le norme costituzionali, il presente disegno di legge che nulla toglie o vuol togliere agli enti regionali, invece utilizzandone le esperienze, le capacità, gli uffici, gli uomini e le volontà nella predisposizione dei piani di emergenza e, a monte, nello studio di tutti i provvedimenti utili ad evitare il ripetersi o l'ampliarsi degli eventi calamitosi, e conferendo al Ministro dell'interno, con l'ausilio degli altri uffici dello Stato, la direzione, il coordinamento, la proposta di nomina del Commissario preposto a dare unitarietà ed efficacia agli interventi medesimi, nella collaborazione più integrale e più responsabilmente operante degli enti locali e degli uffici statali periferici.

Questo coordinamento e questa unitarietà non cozzano di certo, dicevamo, con alcuna normativa costituzionale. Ne fa fede del resto la decisione della Corte costituzionale n. 50 del maggio 1968 che, pur trattando in maniera specifica dei rapporti tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige, ribadisce un principio generale di coordinamento, di competenza statuale in suddetta materia, ed esprime, sul piano tecnico, l'irreversibile necessità del coordinamento e di un elevato grado di addestramento e di specializzazione del personale, che ne consentano una utilizzazione razionale, efficiente e rapida nei mezzi meccanici disponibili e, nel contempo, realizzino sul piano nazionale la solidarietà e l'interrelazione tra le varie Regioni: elementi questi che non dobbiamo soltanto evocare, con caramellose espressioni o, peggio, con lacrime di coccodrillo, nei momenti

di calamità o di disgrazia, ma che devono essere il motivo dominante e caratterizzante la legislazione di un Paese ai cui dirigenti incombe l'onere di realizzare sempre più compiutamente una sua sostanziale unità, vivificata dallo slancio solidaristico e dalla volontà di prodigarsi, come del resto hanno sempre dimostrato e i vigili del fuoco impiegati e gli appartenenti alle Forze armate e le migliaia di giovani di ogni ceto e di ogni categoria (gli angeli del fango, come li chiamò il senatore Bargellini in occasione dell'alluvione di Firenze), sempre pronti a generose manifestazioni di appassionato altruismo, evidenziando, nel contempo, l'evoluzione stessa nella sensibilità della pubblica opinione e del cittadino, per le esigenze di soccorso alle vittime delle calamità e delle alluvioni.

Addossare, pertanto, al Ministero dell'interno questo indispensabile coordinamento, mentre esclude anche sotto il profilo logico ogni concetto di difesa civile (un sistema, cioè, di salvaguardia di persone e di cose in funzione della loro più saggia utilizzazione per la difesa della Patria e quindi della resistenza della Nazione in guerra), concerne esclusivamente la salvaguardia e la tutela dei beni e degli individui nel loro valore sociale e umano di fronte alle catastrofi ed alle calamità nascenti da fatti accidentali o naturali, così istituzionalizzando la predisposizione di piani e di programmi per interventi rapidi ed efficaci; piani e programmi predisposti sì dal comitato interministeriale e dalla direzione generale della protezione civile, ma sulla base delle proposte dei comitati regionali della protezione civile e che divengono, pertanto, fatto generale di difesa e di tutela del cittadino, non solo respingendo concenzioni accentratrici e burocratiche, che avrebbero fatto dei nascenti enti regionali strutture subalterne e meramente amministrative, ma realizzando, invece, un'utile collaborazione tra i due livelli del potere: quello degli organismi locali, diventati i protagonisti nella preparazione e nell'elaborazione di questi piani e di questi programmi e quello dello Stato, divenuto il pilastro preposto alla fase operativa, come richiesto anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui disastri del Vajont, quando manifestò l'esigenza di « una direzione concentrata ma unitaria che possa immediatamente scattare, all'occorrenza, senza tentennamenti di competenze o di incompetenze, di duplicità o di lacune ».

A questa finalità, onorevoli colleghi, pienamente risponde il testo in esame, le cui norme regolamentari di esecuzione, da emanarsi sollecitamente nel rispetto integrale degli ordini del giorno proposti ed approvati in sede di 1ª Commissione, non potranno non conferire una puntuale conferma agli impegni operativi nel settore, come indicati e disegnati nel piano economico nazionale, utilizzando la strutturazione nuova e l'aumentata dotazione umana del Corpo dei vigili del fuoco.

Infatti, le dodici colonne motorizzate ed attrezzate con mezzi speciali, l'esistenza in Roma di una colonna di riserve di rinforzo pronta a qualsivoglia bisogno, la maggiore preparazione tecnica degli ausiliari, l'uso degli elicotteri, sia pure da aumentare, l'istituzione del nucleo centrale di manovra e del centro di coordinamento dei soccorsi, l'aumento, nel numero degli organici, sia degli effettivi (da 9.515 del 1971 a 12.000 nel 1974) che degli ausiliari (portati da 2.000 a 4.000), la sistemazione del personale tecnico e specializzato, la giusta riduzione dell'orario di lavoro, i rilevanti ulteriori finanziamenti per attrezzature e mezzi sono, tutti e ciascuno singolarmente preso, elementi notevolmente importanti per il più volte auspicato miglioramento del Corpo e per il suo razionale impiego, anche in conseguenza del riconoscimento come Paese-pilota nel « Comitato delle sfide della società moderna », affidatoci in sede NATO nel novembre scorso, in ossequio all'articolo II del Patto atlantico, comitato avente lo scopo di combattere e di arginare i flagelli che minacciano l'*habitat*, alterandone l'equilibrio biologico ed ecologico.

Occorre però nel contempo curare le cause delle catastrofi, delle calamità, — mai come questa volta potremmo dire — i problemi a monte di queste tragedie, trasferendo sul piano della concretizzazione e del finanziamento gli schemi per la difesa del suolo, sulla base della relazione De Marchi e dei

conseguenti programmi predisposti dal Governo. Tali provvedimenti in termini finanziari, ma certamente in quelli economici, costituirebbero un risparmio per le finanze del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, il nostro è, dunque, un voto positivo, anche perchè questo provvedimento, rispondendo a criteri di organicità (come hanno dimostrato e in Aula e soprattutto in Commissione il relatore senatore Del Nero, cui va il consenso e la solidarietà del Gruppo per la brillante relazione esposta, ed il Governo, che più volte l'ha affermato, attraverso le dichiarazioni del ministro Restivo e del sottosegretario onorevole Mariani, attraverso la continua ed assidua presenza e partecipazione ai lavori della Commissione) risolve uno dei problemi di fondo e di maggiore importanza per la vita stessa del nostro Paese e contribuisce, perciò, a rendere più tranquilla o, comunque, meno agitata la vita dei cittadini italiani. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Volgger. Ne ha facoltà.

V O L G G E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge in esame è certamente di grande attualità, specialmente dopo le gravi calamità naturali che in questi ultimi anni hanno colpito il nostro Paese recando danni immensi, enormi alle nostre popolazioni, all'industria, all'agricoltura ed in altri settori della vita economica.

Siamo dunque favorevoli ad un'aggiornata disciplina legislativa della protezione civile. Confrontando il testo originario con quello che stiamo discutendo possiamo constatare con vera soddisfazione che quest'ultimo tiene conto anche della nuova strutturazione regionale del Paese. Dobbiamo però rilevare che non si è fatta nessuna distinzione, nessuna differenza tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, le quali ultime hanno, almeno in parte, competenze specifiche sulle materie che vengono disciplinate con questa legge.

Si dice giustamente che la protezione civile non è una materia costituzionalmente demandata alle Regioni. L'onorevole Ministro dell'interno ha anche giustamente affermato che le calamità naturali non si fermano ai confini delle Regioni (magari fosse così!); c'è da osservare però che con questo disegno di legge le competenze specifiche in materia di servizi antincendi, lavori pubblici, beneficenza ed assistenza, opere di pronto soccorso, competenze primarie della nostra Regione rispettivamente nelle province di Trento e Bolzano, non mi sembrano adeguatamente salvaguardate.

Senza considerare le possibili prese di posizione degli enti autonomi suddetti, prese di posizione intese, se sarà ritenuto opportuno, a ricercare una verifica sul piano costituzionale, devo purtroppo dichiarare fin d'ora che il disegno di legge in esame ci lascia ancora perplessi e in considerazione di questo abbiamo presentato un emendamento, un articolo aggiuntivo 7-*bis*, che in piena conformità con i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 27 maggio 1968, avrebbe tenuto in debito conto le prerogative della nostra Regione e delle nostre province.

Constatato, onorevole rappresentante del Governo, durante la discussione nella 1ª Commissione, che la maggior parte dei colleghi era propensa a fare approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, ho trasformato il mio emendamento in ordine del giorno; il Governo ha dato la sua piena adesione a questo e con ciò si è impegnato a fare inserire nel regolamento di attuazione del presente disegno, o in altre leggi volte a disciplinare la materia, norme ispirate ai princìpi dell'ordine del giorno. Prendiamo atto di questo impegno formale da parte del Governo e nell'attesa, con la viva speranza che in un regolamento o in altre leggi saranno veramente inseriti i princìpi del mio ordine del giorno, dichiaro che i senatori sudtirolesi si astengono dal voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bisori. Ne ha facoltà.

B I S O R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voterò col mio Gruppo questo disegno di legge sulla base, fra l'altro, dell'interpretazione che io ritengo debba darsi, ragionevolmente, ad una parte dell'articolo 8: interpretazione che intendo, nel votare, enunciare in modo esplicito e raccomandare al Governo di tener ferma, poichè concerne materia importante.

Il secondo comma dell'articolo 8 dispone che, alla periferia, il Corpo dei vigili del fuoco « è costituito secondo il seguente ordinamento: ... *f*) comandi provinciali; *g*) distaccamenti e posti di vigilanza; ... ».

Il disporre, io osservo, che vi siano comandi provinciali e distaccamenti non implica certo che troppo debba darsi ai capoluoghi di provincia nei quali risiedono i comandi e troppo poco ai distaccamenti destinati a particolari comprensori. Ciò che attiene strettamente alle funzioni di comando va tenuto nei capoluoghi, com'è ovvio; ma i servizi che attengono direttamente alla lotta contro gli incendi vanno impiantati dove, in realtà, gli incendi sono soliti svilupparsi: e questo per intuitive ragioni di logica e di giustizia.

Quindi alle città non capoluogo di provincia nelle quali, secondo le statistiche, gli incendi risultano più frequenti occorrerà assicurare distaccamenti tali che veramente possano, per numero di uomini e per quantità di mezzi, fronteggiare quegli incendi: e ciò, fra l'altro, con la prontezza che è indispensabile di fronte alla velocità del fuoco, per evitare che questo si estenda moltiplicando i suoi danni.

Non si dovrà indulgere, invece, all'andazzo di accentrare nelle città capoluogo di provincia uomini e mezzi che stabilmente occorrerebbero, invece, in altri centri che capoluogo non sono.

Nè converrà adagiarsi nell'illusione che, quando mezzi e uomini occorrono in centri non capoluogo, vi si possano agevolmente mandare dal capoluogo. Il fuoco lavora più rapidamente di quanto gli automezzi possano correre oggi, specie nelle vicinanze dei capoluoghi. Non siamo più nei tempi in cui le distanze si misuravano a chilometri; oggi le distanze si misurano a tempi. E — dove le strade sono ingorgate, come avviene presso i capoluoghi — non bastano neanche le sirene dei vigili del fuoco a renderle magicamente sgombre.

Occorrerà dunque che i servizi non di comando provinciale (ripeto), ma di lotta diretta contro gli incendi vengano distribuiti, alla luce delle statistiche, nei vari centri dove praticamente risultano occorrenti, si tratti o no di città capoluogo di provincia. Soprattutto nei centri che dalle statistiche risultano più esposti al pericolo di incendi occorrerà che i servizi antincendi siano autosufficienti nel combatterli, anche se quei centri non sono capoluogo di provincia.

A sostegno di questa mia interpretazione dell'articolo 8 aggiungo due argomenti.

Osservo, in primo luogo, che la Costituzione non fa discriminazioni fra i cittadini che abitano nei capoluoghi di provincia e i cittadini che abitano altrove; ma assicura uguaglianza a tutti e prescrive « nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo ».

Aggiungo, in secondo luogo, che il mondo va oggi scoprendo come occorra incentivare non la dilatazione dei grandi centri, bensì una vigorosa sopravvivenza dei centri minori, date le paurose conseguenze che lo sviluppo delle gradi concentrazioni urbane può avere per la salute dei singoli e per l'armonico progredire delle collettività nazionali.

In conclusione bisognerà, a lume di ragione, assegnare secondo l'articolo 8 ai capoluoghi di provincia: — primo: i comandi con servizi ad essi specificatamente propri; — secondo: i servizi di lotta antincendio che le statistiche consigliano per il capoluogo in sè stesso; — terzo: quell'insieme di uomini e mezzi che restino disponibili dopo che siano stati sufficientemente forniti di uomini e mezzi i servizi antincendio necessari al capoluogo e, così pure, alle città non capoluogo. Questo residuo insieme di uomini e mezzi potrà dai comandi

essere mandato, via via, dove si sviluppino incendi e manchino o scarseggino *in loco* uomini e mezzi per domarli.

In questo senso io credo che andrà interpretato ed applicato l'articolo 8. Ed a questa mia interpretazione, che mi pare ineccepibile, le raccomando, onorevole Sottosegretario, che il Ministero dell'interno voglia attenersi appena il disegno che discutiamo sarà divenuto legge.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, coerentemente con quanto richiesto dai nostri banchi per anni ed anni e varie legislature (voglio ricordare qui il senatore Barbaro che se ne fece alfiere) anche se noi non condividiamo l'articolazione e il contenuto di questo disegno di legge, voteremo a favore nella speranza che questo provvedimento che reca « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile » possa avere una evoluzione in senso articolato, organico e incisivo.

La nostra critica a questo disegno di legge è di contenuto: noi siamo certi che, benchè si affermi il principio dell'esigenza delle norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni copite, si è creato uno strumento che non è minimamente operativo. I vari compiti che gli articoli assegnano al Ministro dell'interno, e al comitato interministeriale per la protezione civile che viene creato, sono compiti di istituto dei vari Ministri e, in modo particolare, del Ministro dell'interno. Pertanto, a nostro avviso, il problema urgente non consisteva nel riconoscere che determinati compiti di istituto sono del Ministro dell'interno: questo infatti è riconosciuto dalla logica, dal sistema costituzionale e dalle leggi istitutive del Ministero dell'interno.

Era necessario invece creare un fondo di solidarietà per le popolazioni colpite e dare i mezzi al di fuori di corali attribuzioni di competenza o determinate previsioni legislative come ad esempio quella riguardante la dichiarazione di calamità: pensate ad esempio a quanto è avvenuto a Genova, a Firenze, nel Polesine: che burocraticamente ci sia una dichiarazione di stato di emergenza, di calamità e che questo avvenga con decreto, è assurdo! Tutto questo sa di articolazione burocratica di un'attività che ha bisogno invece di grande respiro e di mezzi immediati per poter al più presto portare lenimento alle popolazioni colpite. Comunque l'interessante è di non trovarci più nella situazione che si è creata per Venezia e per Genova: vedere cioè il Ministro dell'interno che confessa che il fondo globale non ha più possibilità, che il fondo straordinario non ha più possibilità, nè mezzi finanziari per venire incontro ai più elementari bisogni. Bisogna che ci sia questo fondo di solidarietà, che ci siano questi mezzi. Ora tutto questo è compito di istituto del Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno ha istituzionalmente questo compito: sia esso riconosciuto espressamente dalla legge sia esso non riconosciuto espressamente dalla legge. Onorevoli colleghi, questa legge è inoperante se manca il fondo; è inoperante se mancano i mezzi, se la situazione che ha permesso il verificarsi di quello che è successo fino ad oggi, dopo le calamità immani che si sono abbattute sul nostro territorio, rimane la stessa del passato.

Fatta la legge, non è che si creano i mezzi; fatta la legge non è che si dispone di mezzi incisivi ed operativi di immediato intervento; fatta la legge non è che si muta il costume dei residui passivi per cui si pre-

vede una somma per una spesa ma non si impiega.

L'interessante è proprio l'inverso: creare questo fondo, avere le possibilità; attraverso il fondo poi le possibilità si creano, attraverso il fondo poi si creano le premesse del pronto intervento. E naturalmente il Ministro dell'interno che è al centro delle questioni relative a questo disegno di legge potrà intervenire, quando queste calamità si verifichino, con incisività, prontezza e con generosità di mezzi senza che il Parlamento possa minimamente lesinare.

Un altro problema, onorevoli colleghi, volevamo trattare e più volte il senatore Crollalanza l'ha fatto presente: che si addivenga finalmente ad evitare, attraverso la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica del nostro territorio, queste calamità. Abbiamo avuto la relazione De Marchi che ci ha fatto presente una esigenza di 9.000 miliardi in 30 anni di cui 800 miliardi nei primi cinque anni per porre le premesse di una adeguata sistemazione idrogeologica di difesa del suolo. E questa è la premessa migliore per evitare a monte le calamità che purtroppo ogni autunno ed ogni primavera ci portano. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 1ª Commissione, con le relative tabelle.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedi-

menti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonchè quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una Commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 4.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonchè agli accertamenti dell'entità dello evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai Dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

Art. 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro dell'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

1) interventi tecnici urgenti;

2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri

e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera *c*) nessun rapporto si instaura con l'Amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato è composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonchè alla regione.

Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo è costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio è segretario del Comitato regionale per la protezione civile.

Art. 8.

La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

a) ispettore generale capo del Corpo;

b) servizio tecnico centrale;

c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;

d) centro studi ed esperienze;

e) ispettorati regionali o interregionali;

f) comandi provinciali;

g) distaccamenti e posti di vigilanza;

h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonchè il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Art. 9.

I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.

I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella *E*.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino allo espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.

Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi — carriera esecutiva — istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella *D*. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.

Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 12.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Art. 14.

L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato ».

Art. 15.

L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio ».

Art. 16.

È istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella *A*, con i seguenti compiti:

curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sovraintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso;

curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali.

Il direttore del Servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 17.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.

È autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

Art. 18.

Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974.

Art. 19.

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in na-

tura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Art. 20.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della Commissione interministeriale tecnica e dei Comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.

Art. 22.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INTERNO SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera direttiva

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del ruolo tecnico:	
Ispettore generale capo	n. 1
Ispettore generale	n. 15
Ispettore capo	n. 35
Ispettore superiore	n. 60
Primo ispettore ..... / Ispettore	n. 140
TOTALE.....	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (*a*) .	n. 1
Ispettore ginnico-sportivo (*b*) ..	n. 4
TOTALE.....	n. 5
C) Direttore del servizio sanitario (*c*)	n. 1
Ispettore sanitario (*d*)	n. 2
TOTALE.....	n. 3

(*a*) La qualifica di direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

Consegue lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(*b*) All'ispettore ginnico-sportivo è attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e quattro anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

(*c*) La qualifica di direttore del servizio sanitario, al quale compete lo stipendio dell'ex coefficiente 500, va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo tra gli ispettori sanitari che abbiano dieci anni di anzianità nel ruolo.

Compete lo stipendio dell'ex coefficiente 670 dopo tre anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(*d*) All'ispettore sanitario è attribuito all'atto della nomina lo stipendio dell'ex coefficiente 271; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli stipendi relativi all'ex coefficiente 325 ed all'ex coefficiente 402 rispettivamente dopo un anno e dopo quattro anni di effettivo servizio dalla nomina.

TABELLA *B*

SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera di concetto
Ufficiali del ruolo tecnico

QUALIFICA	Organico
Coadiutore capo	n. 5
Coadiutore principale	n. 12
Primo coadiutore	n. 40
Coadiutore ..... / Coadiutore aggiunto ..... / Vice coadiutore	n. 150
TOTALE.....	n. 207

TABELLA *C*

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1ª classe	n. 150
Marescialli di 2ª classe	n. 300
Marescialli di 3ª classe	n. 450
Brigadieri..... / Vice Brigadieri	n. 2.100
Vigili scelti	n. 2.500
Vigili e allievi vigili	n. 6.500
TOTALE.....	n. 12.000

TABELLA *D*

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI ANTINCENDI

Carriera di concetto

QUALIFICA	Organico
Segretario principale	n. 2
Primo segretario.....	n. 2
Segretario ..... / Segretario aggiunto ..... / Vice segretario	n. 12

TABELLA *E*

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972	Anno 1973	Anno 1974
A) *Carriera direttiva*:						
Ispettore generale capo	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	12	13	14	14	15
Ispettore capo	22	28	29	30	32	35
Ispettore superiore	32	44	48	50	53	60
Ispettore Primo ispettore	125	132	134	135	136	140
	190	217	225	230	236	251
B) *Carriera di concetto*:						
Coadiutore capo	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore	20	28	31	35	35	40
Coadiutore Coadiutore aggiunto Vice coadiutore	85	113	120	130	135	150
	110	151	163	179	184	207
C) *Carriera ginnico-sportiva*:						
Direttore ginnico-sportivo	—	1	1	1	1	
Ispettori ginnico-sportivi	1	2	2	3	4	
	1	3	3	4	5	
D) *Carriera del servizio sanitario*:						
Direttore sanitario	—	—	—	—	—	
Ispettore sanitario	—	—	1	2	3	
E) *Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*:						
Maresciallo di 1ª classe	60	90	100	120	135	150
Maresciallo di 2ª classe	120	150	185	240	270	300
Maresciallo di 3ª classe	200	240	290	340	400	450
Brigadieri e vice brigadieri	1.800	1.870	1.940	1.980	2.030	2.100
Vigili scelti	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.850	5.300	5.500	6.000	6.500
	8.000	8.800	9.515	9.980	10.955	12.000

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari